

DECALOGO PRIVACY

DURANTE COLLOQUIO ONLINE PER GLI ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

in attuazione a quanto disposto dalla O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020

NORME DI COMPORTAMENTO

Si ricorda ai docenti, agli alunni ed ai genitori che, anche nell'ambito delle attività relative al colloquio per gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy.

L'alunno e la famiglia si impegnano pertanto:

1. a conservare in sicurezza e mantenere segreto il link di accesso alla piattaforma a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
2. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
3. a non effettuare registrazioni o fotografie durante l'attività in oggetto;
4. a non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali o video inerenti l'attività in oggetto.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi titolo illecito per i quali si rendano promotori, pertanto, si raccomanda l'autocontrollo nell'uso degli strumenti informatici utilizzati. In particolare si rappresenta che la registrazione e la divulgazione di video o immagini relative alle attività in oggetto, comporta responsabilità civili e penali.

Durante la presentazione in video conferenza sincrona è obbligatorio seguire le regole di netiquette:

- Condurre un comportamento corretto e vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur virtuale, è comunque "scolastico";
- La ripresa video dal device dell'alunno deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;
- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto all'alunno;
- In nessun caso è consentito registrare, né fotografare i soggetti coinvolti, né fare screenshot.
- Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere foto/registrazioni relativi all'attività svolta.

Si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l'autorizzazione della stessa. Data la facilità con la quale è possibile condividere e ricondividere a catena la stessa immagine, la diffusione senza autorizzazione costituisce una grave violazione della privacy. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Garante contro il cyberbullismo, il diritto alla privacy viene leso anche sbeffeggiando la dignità della persona inquadrata. In questo caso specifico si incorre nel delitto di diffamazione, previsto all'art. 595 del codice penale.